

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREZIOSI, BORGHI, CARRESCIA, CASATI, COVA, FAMILIETTI, GINATO, IORI, MINNUCCI, MORANI, PATRIARCA, PELILLO, PETRINI, PICCIONE, PRINA, RIBAUDO, PAOLO ROSSI, SENALDI, TARANTO, ZANIN

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di protezione del risparmio

Presentata il 24 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si rende necessaria al fine di evitare una serie di comportamenti che, seppur corretti dal punto di vista della generica attività di informazione sul risparmio, non prevedono di informare il risparmiatore sui parametri relativi al concreto alto rischio del prodotto che si intende collocare. L'intervento è pertanto orientato ad attivare nuove forme specifiche di tutela del risparmio popolare, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione.

In attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (cosiddetta MiFID

— *Markets in financial instruments directive*), recepita in Italia con la legge n. 77 del 2007 e con il decreto legislativo n. 164 del 2007, gli istituti bancari sono tenuti a far compilare ai propri clienti risparmiatori e investitori un questionario per la profilatura della clientela funzionale alla valutazione ai fini della capacità di investimento e della conoscenza della rischiosità del prodotto proposto.

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono rispettare gli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni in materia di interme-

diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito « TUF ».

Le ulteriori disposizioni di attuazione sono contenute nel regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) del 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e di procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente proposta di legge, introduce la lettera *c-bis*) del comma 1-*bis* dell'articolo 21, del TUF, la quale, nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, obbliga « le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie » a indicare ogni anno il livello di rischio dei prodotti bancari, assicurativi e finanziari, anche dematerializzati, ad alto rischio per la sicurezza del risparmio popolare, collocati anche per conto di terzi, mediante un atto specifico e motivato da indirizzare al personale e da consegnare al risparmiatore come informativa obbligatoria prima dell'acquisto.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, adotta, con regolamento, le disposizioni di attuazione al fine di individuare i prodotti ad alto rischio per la sicurezza del risparmio popolare che dovranno essere oggetto dell'informativa obbligatoria al risparmiatore e le modalità di indicazione del grado di rischio dei prodotti medesimi.

Gli articoli 190 e 190-*bis* del TUF, rispettivamente modificato e introdotto dal decreto legislativo n. 72 del 2015, prevedono sanzioni per le violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

In particolare, l'articolo 190 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei

mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, mentre l'articolo 190-*bis* prevede la responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

La direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, (cosiddetta UCITS V), in vigore dal 17 settembre 2014, modifica la direttiva 2009/65/UE (cosiddetta UCITS IV), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e di responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni.

Con riferimento alle norme in materia di sanzioni amministrative, allo scopo di allineare a livello europeo il regime sanzionatorio contenuto nelle varie direttive (CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, *market abuse* e *transparency*), che disciplinano a diverso titolo il settore dei servizi finanziari, la direttiva UCITS V definisce un elenco esaustivo delle violazioni che implicano la comminazione di sanzioni, penali o amministrative, da parte delle autorità competenti, tra cui il cosiddetto *temporary* o *permanent ban*, cioè l'interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall'esercizio di funzioni di gestione, a carico dei responsabili delle violazioni. La direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o pari al 10 per cento del fatturato annuo totale di una società, di 5 milioni di euro per gli individui o pari al doppio del profitto derivante dalla violazione se determinabile.

Sono introdotte anche altre misure, quale l'obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni e per fornire un canale sicuro per abilitare tale segnalazione. È altresì previsto l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare ogni provvedimento sanzionatorio.

Gran parte dei principi e dei criteri in materia di sanzioni previsti dalla direttiva UCITS V sono contenuti anche nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, (cosiddetta MiFID 11), relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Lo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento intende recepire la direttiva UCITS V ridisegnando l'assetto del sistema sanzionatorio del TUF e del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. In sintesi, la riforma (nel solco della legislazione europea) intende comminare le sanzioni in prima istanza alla persona giuridica, eventualmente colpendo poi le persone fisiche dipendenti incaricate e altri soggetti.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce un'ulteriore fattispecie nel sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 190-*bis* del TUF volto a reprimere una serie di condotte nel collocamento di prodotti bancari, finanziari e assicurativi ad alto rischio per il risparmio popolare.

In particolare, si propone di sanzionare la condotta del collocatore o venditore che agisce sulle dichiarazioni di conoscenza, esperienza e propensione al rischio nonché sulla situazione patrimoniale o reddituale del cliente appositamente compilate o mal redatte al fine di far ritenere adeguato al *software* di controllo un prodotto che invece non lo è per l'investitore interessato.

La presente proposta di legge prevede l'applicazione di una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni da parte della società o dell'ente, che, con la loro condotta, abbiano indotto l'investitore non professionale, nell'ambito dell'esercizio della vendita, del collocamento o della distribuzione di prodotti finanziari, a modificare il proprio profilo di rischio, attraverso l'omissione della comunicazione di informazioni necessarie o la comunicazione di informazioni non corrette, al fine di vendere, collocare o distribuire prodotti finanziari inadeguati per l'investitore stesso.

Si prevede, inoltre, che la citata sanzione sia aumentata fino a un terzo se l'investitore non professionale, in seguito all'acquisto, al collocamento o alla distribuzione, consegua una minusvalenza ovvero una perdita superiore al 40 per cento del prezzo di acquisto. La medesima sanzione può essere invece diminuita di due terzi qualora, prima del giudizio, sia avvenuto il risarcimento del danno e quando si sia provveduto alla restituzione integrale del prezzo. La sanzione è diminuita di un terzo quando, prima del giudizio, i soggetti coinvolti abbiano provveduto spontaneamente ed efficacemente a elidere e attenuare le conseguenze del danno cagionato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) indicano ogni anno il livello di rischio dei prodotti bancari, assicurativi e finanziari, anche dematerializzati, ad alto rischio per la sicurezza del risparmio popolare, collocati anche per conto di terzi, mediante un atto specifico e motivato da indirizzare al personale e da consegnare al risparmiatore come informativa obbligatoria prima dell'acquisto; »;

b) all'articolo 190-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che con la loro condotta abbiano indotto l'investitore non professionale, nell'ambito dell'esercizio della vendita, del collocamento o della distribuzione di prodotti finanziari, a modificare il proprio profilo di rischio, attraverso l'omissione della comunicazione di informazioni necessarie o la comunicazione di informazioni non corrette, al fine di vendere, collocare o distribuire prodotti finanziari inadeguati per l'investitore stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. La sanzione di cui al periodo precedente è aumentata fino a un terzo se l'investitore non professionale, in seguito all'acquisto, al collocamento o alla distribuzione, in violazione del comma 2, consegue una minusvalenza o una perdita superiore al 40 per cento del prezzo di acquisto. La sanzione di cui al primo periodo è diminuita di due terzi qualora, prima del giudizio, sia avvenuto il risar-

cimento del danno e, quando sia possibile, si sia provveduto alla restituzione integrale del prezzo. La sanzione di cui al primo periodo è diminuita di un terzo quando, prima del giudizio, i soggetti di cui al comma 2 abbiano provveduto spontaneamente ed efficacemente ad elidere e ad attenuare le conseguenze del danno ».

2. La Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, adotta, con regolamento, le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 21, comma 1-*bis*, lettera *c-bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0041610